




## NUOVO ALLEGATO D) al vigente REGOLAMENTO EDILIZIO



# NORME DI RIFERIMENTO

## PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI GENERANTI C.E.M.

**Approvato con delibera di C.C. n. 46 del 29.01.2001**

**ESAMINATA SENZA RILIEVI nella seduta del 17.7.2001 prot. n. 1723,  
visti i chiarimenti forniti con atto C.C. n. 55 del 28.6.2001**

### **ART. 1 - Finalità**

1. Con le presenti norme il Comune intende assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, anche ai fini della tutela dell'ambiente, del paesaggio e della salute, nonché favorire la minimizzazione della esposizione ai valori di campo da parte della popolazione e dei lavoratori interessati, in applicazione del principio della cautela richiamato dalla legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36.

### **ART. 2 - Oggetto**

1. Le presenti norme disciplinano l'installazione, la modifica e l'attivazione nel territorio comunale di impianti radioelettrici, per telefonia mobile, per radiodiffusione, radar e di qualsiasi altra sorgente irradiante campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

### **ART. 3 - Misure di minimizzazione**

1. Ispirandosi al principio della cautela, il Comune minimizza l'esposizione ai campi elettromagnetici da parte della popolazione e dei lavoratori, fissando, indipendentemente dalla frequenza, i valori appresso indicati, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di 6 (sei) minuti e valutati ai recettori: 3 V/m per il campo elettrico, 0,008 A/m per il campo magnetico e 0,025 W/mq per la

densità di potenza dell'onda piana equivalente. Tali valori non debbono essere superati qualunque sia la condizione di esposizione.

#### **ART. 4 - Localizzazione**

1. Per il corretto insediamento territoriale degli impianti si richiamano le previsioni dello strumento generale di pianificazione.

#### **ART. 5 - Metodologia di misura**

1. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti cui all'art. 3, le intensità dei campi elettromagnetici vanno misurate secondo le tecniche di cui all'allegato B del D.M. 10.09.98, n. 381, fatta salva la definizione *de jure condendo* di una diversa metodica di rilevamento c.e.m., in attuazione dell'art 4 della legge quadro 22.02.2001, n. 36
2. Per la riduzione a conformità si osservano le modalità di esecuzione di cui all'allegato C del D.M. 10.09.98, n. 381, con salvezza di una diversa e successiva individuazione legislativa parimenti attuativa della suindicata legge quadro.
3. In ogni caso la misura di campo va eseguita attivando tutte le portanti dell'impianto di trasmissione. Il rilevamento dovrà essere effettuato per ogni singola portante, in modo da valutarne l'entità anche nel caso in cui risultino attivate altre portanti oltre a quelle dichiarate nella domanda di cui al successivo articolo 6, le quali contribuiscono ad aumentare l'intensità di campo.

#### **ART. 6 - Regime edilizio**

1. Le opere o infrastrutture, anche accessorie, riguardanti l'installazione o modifica di impianti radioelettrici, radar, per telefonia mobile e per radiodiffusione sono soggetti, qualunque sia l'ancoraggio e la struttura, sono soggette al regime della concessione edilizia, per la cui proceduralizzazione si richiamano in materia le disposizioni del vigente R.E.C., per quanto non previsto dalle presenti norme.
2. Fermo restando quanto ulteriormente disposto dal R.E.C., la domanda di concessione edilizia dovrà contenere le seguenti indicazioni e allegati (in quattro copie):
  - a) costruttore, tipo, modello e caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione, con la frequenza di trasferimento del segnale;
  - b) costruttore, tipo e modello dell'antenna, specificando se l'antenna è di tipo fisso, mobile o orientabile;
  - c) caratteristiche di irradiazione dell'antenna quali: diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale, completi della scala, inclinazione sull'orizzonte dell'asse di massima irradiazione (specificare se meccanico o elettrico), direzione di questo asse con riferimento ai punti cardinali; guadagno dell'antenna (valore in decibel); altezza dell'asse di massima irradiazione dalla base del traliccio o palo in cui è ancorata l'antenna con riferimento da terra;
  - d) potenza massima immessa in antenna;
  - e) numero di portanti per ogni antenna con caratteristica della potenza effettiva di ogni portante all'ingresso in antenna, frequenza, ecc.;
  - f) potenza in antenna con occupazione 100% portanti;
  - g) valore dell'intensità di campo di fondo prima dell'installazione dell'impianto, misurato in intervalli di tempo compresi almeno nelle quattro seguenti distinte fasce orarie: ore 10,00 - 12,30 - 15,00 - 19,30;
  - h) altitudine e coordinate geografiche del punto o zona di installazione con il corredo di carte topografiche in scala 1:2.000, nelle quali siano evidenziate le caratteristiche e gli insediamenti esistenti nella zona circostante l'installazione per un raggio di mt. 300;
  - i) precisazioni di quali e quante altre sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico sono installate nella zona interessata per un raggio di mt.300 dalla sorgente da installare con il corredo di carte topografiche in scala 1:2.000;
  - j) impegno alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo secondo lo schema predisposto al successivo art. 15;
  - k) autorizzazione della proprietà dove installare l'impianto tecnologico mediante:
    - 1 atto notorio del proprietario;
    - 2 verbali di assemblea condominiale con unanimità di voti;
    - 3 copia di convenzione, se trattasi di Ente Pubblico.

#### **ART. 7 - Sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo**

1. Entro venti giorni dal rilascio della concessione edilizia il Gestore deve sottoscrivere l'atto unilaterale d'obbligo secondo lo schema di cui al successivo art. 15.

#### **ART. 8 - Comunicazione di fine lavori**

1. Entro 15 giorni dalla fine dei lavori di installazione dell'impianto tecnologico, il Gestore dovrà darne comunicazione al Comune e contestualmente trasmettere una perizia asseverata a firma di tecnico abilitato che certifichi la corrispondenza di quanto installato alle caratteristiche di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g) del precedente art. 6.

### **ART. 9 - Autorizzazione all'attivazione dell'impianto**

1. L'attivazione dell'impianto deve essere espressamente autorizzata dal Servizio Ambiente del Comune, che rilascia apposito provvedimento autorizzatorio solo e soltanto se è stato previamente sottoscritto dal Gestore l'atto unilaterale d'obbligo di cui all'art. 7, e previa acquisizione del favorevole parere dell'A.R.P.A.M. in relazione alla verifica strumentale dell'impianto installato eseguita in condizioni di esercizio, ai fini della rispettosa osservanza delle misure precauzionali di cui al precedente art. 3 e delle ulteriori disposizioni di legge.
2. Qualora l'Agenzia Regionale non desse riscontro entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta di parere avanzata dal Servizio Ambiente, l'Amministrazione Comunale si riterrà libera di rivolgersi ad altro organismo pubblico o privato in grado di certificare quanto richiesto.
3. In caso di accertata violazione dei valori di campo previsti dalla presente regolamentazione e di altre disposizioni di legge, l'autorizzazione all'attivazione dell'impianto viene revocata.

### **ART. 10 - Vigilanza e controllo**

1. Le attività di controllo e di vigilanza sanitaria necessarie per verificare l'osservanza delle presenti norme e delle altre disposizioni di legge in materia, vengono eseguite dal Comune attraverso l'A.R.P.A.M. con cadenza discrezionale e comunque non inferiore a 3 mesi.
2. Dette verifiche saranno a totale carico del Gestore titolare della concessione edilizia.

### **ART. 11 - Sanzioni**

1. Per le sanzioni si richiamano le disposizioni di legge.

### **ART. 12 - Norme Transitorie**

1. Tutti gli impianti esistenti e regolarmente assentiti dovranno essere, a cura e spese dei Gestori autorizzati, trimestralmente sottoposti a verifica delle emissioni dei campi da parte dell'ARPAM. La mancata certificazione trimestrale o l'accertata inosservanza delle disposizioni della presente disciplina e di ulteriori previsioni di legge, comporterà l'applicazione delle misure sanzionatorie di legge.
2. Inoltre i Gestori dovranno verificare la corrispondenza degli impianti autorizzati alla presente regolamentazione ed adeguarsi entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, con l'inoltro di apposita richiesta e/o di documentazione integrativa, qualora l'adeguamento preveda la collocazione in altro luogo dell'impianto ovvero preveda una sostanziale ridefinizione dell'impianto stesso o della relativa pratica amministrativa.

### **ART. 13 - Entrata in vigore**

1. La presente regolamentazione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo dell'avvenuta esecutività dell'atto di approvazione.

### **ART. 14 - Informazione alla popolazione**

1. L'amministrazione predispone un piano di campagna informativa riguardante la percezione dei pericoli e la percezione dei rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, rivolte alla popolazione in generale e in particolare alla popolazione scolastica e ai medici di base.
2. Ai fini dell'attuazione del piano informativo dovrà essere predisposto del materiale divulgativo redatto di concerto con l'ARPAM e l'ASL competente per territorio.

### **ART. 15 - Schema di atto unilaterale d'obbligo**

*Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante della Società \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, di seguito denominata gestore;*

*in riferimento alla domanda di concessione edilizia per l'installazione di un impianto radioelettrico, radar, per telefonia mobile, per radiodiffusione e/o di qualsiasi altra sorgente irradianti campi elettromagnetici, su*

- *proprietà comunale (lotto o su tetto edificio) via \_\_\_\_\_*
- *proprietà privata (lotto o su tetto edificio) via \_\_\_\_\_*

*presentata con nota del \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_, esaminata con parere favorevole della Commissione Edilizia nella seduta del \_\_\_\_\_ (pratica edilizia \_\_\_\_\_) e fatta oggetto della concessione edilizia n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,*

*presa visione, conoscenza ed accettazione del Regolamento Edilizio Comunale nonché del Norme regolamentari C.E.M., con la presente si impegna a rispettare quanto disposto nei seguenti articoli.*

*Art. 1*

*Il Gestore a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi, i lavori e le procedure di adattamento necessari, ivi compresa la posa in opera ed il mantenimento di tutti i cavi funzionali all'impianto, compresi i cavi elettrici e telefonici, sia aerei che sotterranei, con i relativi appoggi e manufatti.*

*Art.2*

*Il Gestore deve comunicare con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'eventuale dismissione dell'impianto procedendo, entro 40 giorni dalla data di scadenza, alla rimozione dell'impianto ed al ripristino dello stato preesistente. E' fatto espresso divieto al Gestore di cedere ad altri il suo contratto.*

*Art.3*

*Il Gestore si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno ad altri impianti esistenti nell'area concessa.*

*Il Gestore solleva il Comune di Grottammare da ogni responsabilità civile e penale per gli eventuali danni che possono derivare a persone, animali e cose dall'impianto realizzato dallo stesso Gestore.*

*A tali fini il Gestore dichiara di aver provveduto a stipulare idonea polizza assicurativa n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ con la compagnia \_\_\_\_\_.*

*Art.4*

*Il Gestore, una volta eseguiti i lavori concessi, si obbliga a non apportare qualsiasi modifica e/o variante al progetto iniziale, pena la revoca della relativa autorizzazione all'attivazione.*

*Qualsiasi modifica e/o variante al progetto iniziale dovrà essere, sottoposta nuovamente al procedimento previsto dall'art. 6 delle Norme regolamentari CEM.*

*Il Gestore si obbliga altresì a disattivare l'impianto qualora non adempia alle prescrizioni previste nella concessione edilizia e/o violi i limiti precauzionali previsti dall'art. 3 delle Norme regolamentari CEM e di quelli ulteriormente disposti per legge.*

*In caso di annullamento della concessione edilizia, conseguente la mancata ottemperanza al provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'attivazione, il Gestore si impegna a smantellare l'impianto.*

*Art.5*

*Il Gestore si obbliga a sopportare tutte le spese necessarie per le attività di verifica vigilanza e controllo di cui artt. 9 e 10 delle Norme regolamentari CEM.*

*Art.6*

*Il Gestore si impegna a dismettere immediatamente l'impianto qualora motivi di salute pubblica, pubblica incolumità o protezione ambientale rendessero necessario un provvedimento in tal senso da parte delle autorità competenti anche a seguito di nuove leggi, regolamenti o circolari ministeriali.*

*Dovranno inoltre essere consegnate al Servizio comunale Ambiente le rilevazioni sui campi magnetici che il Gestore si impegna ad effettuare semestralmente dopo l'attivazione della stazione, pena la revoca della relativa autorizzazione.*

*Art.7*

*Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, comprese quelle di registrazione, sono a carico del Gestore.*

*Il presente atto viene registrato presso l'Ufficio del Registro di San Benedetto del Tronto e in copia depositato presso il Servizio Contratti del 1° Settore Segreteria del Comune di Grottammare.*

*Il Gestore*

**ART. 16 - Concessione edilizia tipo**

Concessione edilizia per l'installazione di Impianti Tecnologici di Radiocomunicazione e/o Sorgenti Irradianti Onde Elettromagnetiche.

Concessione n. \_\_\_\_\_ pratica edilizia n. \_\_\_\_\_ protocollo n \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Assetto del Territorio

Vista la domanda di \_\_\_\_\_

Tendente ad ottenere l'esecuzione del progetto redatto da \_\_\_\_\_

La concessione edilizia per eseguire i lavori di l'installazione di un impianto radioelettrico, radar, per telefonia mobile, per radiodiffusione e/o di qualsiasi altra sorgente irradianti campi elettromagnetici

su:

- proprietà comunale (lotto o su tetto di edificio);
- proprietà privata (lotto o su tetto di edificio);

Visto il parere della Commissione edilizia;

Vista la legge n. 1150 del 1942 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 10/77;

Visti gli strumenti urbanistici comunali vigenti;

Visto il D.M. n. 381/98;

Vista la legge 36/01;

Vista la legge 66/01;

Visto l'art. 32 della Costituzione diritto alla salute:

Prescrizioni

- Visto il parere dell'ASL e dell'ARPAM;
- Visto lo schema di atto unilaterale d'obbligo da sottoscrivere entro 20 giorni dal rilascio della concessione a firma del Gestore;

Il Concessionario si impegna ad attivare l'impianto previa sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo previsto dalle vigenti Norme per la regolamentazione comunale CEM, con comunicazione scritta della data di inizio attivazione impianto e previo consenso espresso dal Concedente che richiede il parere obbligatorio e vincolante dell'ARPAM.

Il Concedente si riserva il potere di controllare e verificare in qualsiasi momento l'idoneità tecnica degli impianti sotto il profilo della sicurezza igienico-sanitaria e dell'ambiente.

Nel caso di inosservanza o inadempienza anche solo di una delle prescrizioni sopra citate sarà disposta la revoca dell'autorizzazione all'attivazione dell'impianto e, in caso di recidività, l'annullamento della presente concessione edilizia.